

Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso, applicando in modo errato le eccezioni ammesse per negare l'accesso ai documenti richiesti, e che, di conseguenza, la decisione impugnata è viziata da una violazione del Trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

(<sup>2</sup>) GU 1989 L 298, pag. 23.

(<sup>3</sup>) GU 1997 L 202, pag. 60.

disposizioni sarebbero state interpretate e applicate in modo errato. In secondo luogo la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, avendo ingiustamente negato l'esistenza di un prevalente interesse pubblico della ricorrente ad accedere agli atti del caso COMP/F/38.899. Infine la ricorrente sostiene che sussiste una violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto avrebbe dovuto essere garantito l'accesso almeno ad una parte dei documenti contenuti nel fascicolo sul caso COMP/F/38.899.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

### Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione

(Causa T-344/08)

(2008/C 272/83)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Bach e A. Hahn)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso);
- in subordine, annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso), nella parte in cui la Commissione ha negato alla ricorrente anche un accesso parziale ai documenti del fascicolo;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

La convenuta contesta la decisione della Commissione 16 giugno 2008 che ha respinto la sua seconda richiesta di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione sul caso COMP/F/38.899 — Commutatori a isolamento gassoso.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

La ricorrente contesta in primo luogo la violazione dell'art. 4, n. 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (<sup>1</sup>), in quanto le eccezioni previste da queste

### Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Helena Rubinstein/UAMI — Allergan (BOTOLIST)

(Causa T-345/08)

(2008/C 272/84)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Helena Rubinstein, SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso:* Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008, procedimento R 863/2007-1;
- rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 28 marzo 2007, caso 1118 C;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.